



**COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE**

Provincia di Bologna

Via Matteotti 154 (cap.40018)

☎ 051 6669556-6669511 fax 051 817984

P.IVA 00702791203 C.F. 80062730371

*e-mail: [commercio@comune.san-pietro-in-casale.bo.it](mailto:commercio@comune.san-pietro-in-casale.bo.it)*

*Area Servizi Generali*

*Servizio attività produttive*

# **REGOLAMENTO SUI CRITERI APPLICATIVI DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)**

**Approvato con deliberazione consiliare n.18 del 22.02.2002**

## **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento è strumento per la disciplina dell'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito I.S.E.E.), in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune.

Si fa esplicito riferimento a quanto disposto nel Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000 n. 130, integrato dai Decreti presidenziali e ministeriali applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme.

Le norme del presente regolamento e dei regolamenti di settore del Comune per l'accesso a prestazioni agevolate si uniformano per l'accertamento della condizione economica dei richiedenti ai principi di universalità e selettività indicati dalla legge quadro sul sistema integrato di servizi sociali, legge 8 novembre 2000 n. 328 ed in particolare si adeguano alle previsioni di cui agli articoli 18 comma 3 lett. g) e 25. Il presente Regolamento integra ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

## **Articolo 2 - Ambito di applicazione**

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità nel diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, ai fini dell'accesso ai sottoelencati servizi non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche:

- Nidi d'infanzia;
- Scuole materne comunali
- Servizi socio-sanitari e socio - assistenziali domiciliari, semiresidenziali e residenziali agli anziani;
- Integrazione delle rette delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani;
- Alloggi protetti;
- Contributi economici

L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di Legge, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla Legge allo stesso Ente Locale, per le quali la misura dell'agevolazione dipende dalla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

## **Articolo 3 - Criteri per la determinazione del nucleo familiare di riferimento.**

### **Nuclei familiari estratti.**

La valutazione della situazione economica, dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate, viene determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, individuato secondo i seguenti criteri:

- A) Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- B) Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, come individuata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223 e successive modifiche ed integrazioni ("insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune");
- C) I soggetti a carico IRPEF dei componenti il nucleo familiare, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
- D) I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- E) Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.

Si rinvia alle norme del D.P.C.M. 7.05.1999 n. 221 come modificato dal D.P.C.M. 4.04.2001 n. 242 e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme per l'individuazione di ulteriori criteri aggiuntivi di individuazione del nucleo familiare relativamente a:

- Soggetti che ai fini IRPEF risultano a carico di più persone;
- Coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza;
- Minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi;
- Soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.

In applicazione dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 31.03.1998 n. 109 modificato dal Decreto Legislativo 3 05.2000 n. 130, si stabiliscono i seguenti criteri di selezione riguardo l'assunzione come unità di riferimento e conseguente composizione del nucleo familiare mediante estrazione nell'ambito dei soggetti indicati ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo ai fini della valutazione dell'I.S.E.E.:

- Per i **servizi territoriali e semiresidenziali per anziani** il nucleo familiare estratto è composto dall'utente e dal coniuge o dal convivente;
- Per i **servizi residenziali agli anziani** il nucleo familiare estratto è composto dall'utente e dal coniuge o dal convivente.

Rimane fermo che al pagamento della retta fanno fronte anche i parenti tenuti al mantenimento indicati nel regolamento di settore, chiamati pertanto a rispondere al proprio obbligo.

Per le **contribuzioni economiche** così come per i **servizi all'infanzia** viene considerato il nucleo familiare previsto dalla vigente normativa nazionale, senza addivenire ad alcuna composizione dell'unità di riferimento mediante estrazione dal nucleo familiare di base.

#### **Articolo 4 - Determinazione del valore dell'I.S.E. e dell'I.S.E.E.**

La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) del nucleo familiare si ottiene combinando il valore del reddito e del patrimonio, così come determinati ai sensi dei criteri indicati negli articoli seguenti.

La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) viene seguentemente ottenuta rapportando il valore dell'I.S.E., come determinato ai sensi del comma 1, con i parametri della scala di equivalenza definita dai citati decreti come sotto riportata:

1 componente	1,00
2 componenti	1,57
3 componenti	2,04
4 componenti	2,46
5 componenti	2,85

I parametri sopra indicati vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore;
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 5.02.1992 n. 104 o di invalidità superiore al 66% o equivalente;
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva unica. Spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti avere svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva unica.

#### **Articolo 5 - Definizione del reddito**

Il reddito del nucleo è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) reddito complessivo ai fini IRPEF come risulta dall'ultima dichiarazione presentata, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF desunti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- b) i proventi da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione IVA, assumendo come valore quello della base imponibile a fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

c) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro;

Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla predetta somma si detrae una franchigia corrispondente al valore del canone annuo, per un ammontare massimo di Lire 10.000.000 (EU 5.164,57 o altra misura in Euro stabilita dalla legge). Il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'importo del canone di locazione.

Qualora la dichiarazione sostitutiva unica non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Servizio competente a ricevere la dichiarazione, può, ai sensi dei vigenti regolamenti di settore, richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

Nel caso in cui il soggetto, richiedente un'agevolazione tariffaria o un contributo, non sia in grado di dichiarare redditi ai fini IRPEF, fatti salvi i redditi esenti, il Comune, prima di concedere l'agevolazione o erogare il contributo, può verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata e, nel caso di soggetti non assistiti, può escludere dal beneficio economico le domande che presentino situazioni valutate inattendibili ai fini del sostentamento familiare.

#### **Articolo 6 - Definizione del patrimonio**

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla combinazione del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare.

- Il **Patrimonio immobiliare** è costituito da fabbricati, terreni edificabili ed agricoli sulla base del valore imponibile definito ai fini ICI .Tali importi vengono definiti con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta della prestazione agevolata, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno si detrae, fino a concorrenza, l'eventuale debito residuo al 31 dicembre, per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione del debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino alla concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Lire 100.000.000 (EU 51.645,69 o altra misura in Euro stabilita dalla legge).

La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione relativa al calcolo del reddito a fini I.S.E.E..

- Il **Patrimonio mobiliare** è costituito dall'ammontare dei depositi bancari, postali ed equivalenti, titoli di Stato, valore di quote di partecipazione azionarie, patrimonio affidato a società d'investimento o di risparmio, e tutte le altre componenti indicate dall'art. 3 comma 2 del D.P.C.M.

7.05.1999 n.221 come modificato dal D.P.C.M. 4.04.2001 n. 242 e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme. Il patrimonio da considerare è quello posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta di prestazione. Il valore del patrimonio mobiliare posseduto da ogni singolo soggetto per il quale il dichiarante ha presentato i fogli allegati al modello di dichiarazione sostitutiva unica va arrotondato per difetto al milione di lire o suoi multipli (EU a 500 Euro o suoi multipli). Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae fino a concorrenza una franchigia pari a Lire 30.000.000 (EU 15.493,71 o altra misura in Euro stabilita dalla legge).

Il valore complessivo del patrimonio mobiliare e immobiliare considerato nella misura del 20% viene sommato al valore dei redditi, come sopra determinati.

### **Articolo 7 - Modalità di presentazione della domanda**

Il richiedente il servizio e/o la prestazione agevolata comunale presenta domanda agli uffici competenti, corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, compilando il modello-tipo previsto dal D.P.C.M. 18.05.2001 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

La domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva unica contiene l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi delle leggi vigenti.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 675/96 e successive norme modificative ed integrative. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito dal Comune.

### **Articolo 8- Assistenza alla compilazione**

Il Comune redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande.

Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle dichiarazioni I.S.E.E., nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni per l'assistenza alla compilazione medesima.

### **Articolo 9- Attestazione I.S.E.E.**

Effettuata l'istruttoria della domande presentate, il Comune rilascia un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione sostitutiva unica e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'I.S.E.E..

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione al Comune.

La dichiarazione sostitutiva unica, munita dell'attestazione, potrà essere utilizzata nel periodo di validità annuale da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.

Durante il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica è lasciata la facoltà al cittadino di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.

La decorrenza degli effetti delle nuove dichiarazioni in relazione alle prestazioni da erogare viene disciplinata nei singoli Regolamenti comunali sui servizi .

Il Comune trasmette i dati della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione al sistema informativo dell'I.N.P.S., che provvede a calcolare l'I.S.E. e l'I.S.E.E. rendendo disponibile il calcolo degli indicatori agli enti erogatori, nonché al dichiarante, nelle forme e con le modalità prescritte dalle vigenti normative.

#### **Articolo 10 - Controlli**

Per le dichiarazioni I.S.E.E. vengono adottate le modalità di controllo previste dalla normativa generale in materia di controlli.

L'Amministrazione Comunale può attivare Convenzioni o protocolli d'intesa operativi con l'I.N.P.S. e il Ministero delle Finanze per l'effettuazione dei controlli.

Ai sensi dell'articolo 4 comma 7 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000 n. 130, l'Amministrazione Comunale, tramite i servizi competenti, può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

Ai fini di accelerare i tempi delle funzioni di controllo il Responsabile del Settore competente potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il competente Settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

#### **Articolo 11- Modalità applicativa**

Le soglie I.S.E.E., sotto le quali sono concesse le agevolazioni tariffarie o i contributi economici, nonché la loro misura, sono determinate con gli appositi atti di adozione delle tariffe e/o dei servizi. L'applicazione delle norme sull'I.S.E.E. ai singoli servizi comunali è finalizzata a determinare, salvo i necessari arrotondamenti, rette personalizzate nei servizi a domanda individuale.

#### **Articolo 12 - Vigenza del regolamento**

Il Presente Regolamento si applica gradualmente ai servizi di cui all'articolo 2, alle scadenze previste dai Regolamenti dei servizi o da specifici provvedimenti.

#### **Articolo 13 - Norma transitoria per la conversione in Euro**

I valori in Lire riportati nel presente regolamento si intendono convertiti in Euro secondo il tasso di conversione fisso di Lire 1936,27 per 1 Euro dal 1 gennaio 2002, fatti salvi diversi importi in Euro stabiliti da specifiche norme statali in materia.